

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 29/7/2003 n.10/R e s.m.i. - concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Viù a mezzo della restituzione della centrale "Crot" in Comune di Usseglio, rilasciata a Enel Produzione SpA**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 881 del 2/3/2021:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

**DETERMINA**

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Enel Produzione SpA – P.IVA di Gruppo n. 15844561009 C.F. n. 05617841001 con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Viù tramite la restituzione della soprastante centrale "Crot", in Comune di Usseglio in misura di 3.950 litri/s massimi e 1.201 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 42,28 la potenza nominale media di kW 498,13;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 2/3/2021 rep. n. 41 in pari data, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, con la decorrenza da questa stabilita, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Stura di Lanzo, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Usseglio), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, sia ai valori di prelievo che ai valori di rilascio, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale post operam, ovvero da quella effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, ovvero un peggioramento dello stato ambientale dello stesso sulla base di quanto indicato in premessa, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
- 9) il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di

conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione all'eventuale variazione della potenza nominale effettivamente risultante dalla dichiarazione medesima.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 2/3/2021

"(... omissis ...)

### **Art. 8**

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

Il concessionario è tenuto ad adempiere, con riferimento sia alla fase di cantiere che di esercizio, a tutte le prescrizioni e obblighi riportati nel giudizio di compatibilità ambientale e nell'autorizzazione unica, per il rilascio dei quali è stato svolto il procedimento integrato di cui all'art. 26bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.; l'inadempimento di tali prescrizioni per gli aspetti attinenti il comparto idrico (a mero titolo di esempio, esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi concernenti il monitoraggio ambientale post operam del corpo idrico interferito), potranno comportare la dichiarazione di decadenza della concessione.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno eventualmente indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

Trattandosi di derivazione dalla restituzione della centrale a monte, i quantitativi derivabili sono comunque subordinati, anche in relazione al periodo del prelievo, alla disponibilità idrica di quest'ultima; qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazione di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione, oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10703); il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare tale codice nei rapporti con la Pubblica Amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

### **Art. 9**

#### **DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)**

Il concessionario, in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali di cui al precedente art. 4, è tenuto a integrare, nella misura definita dai seguenti gradini mensili e senza indennizzo alcuno, la portata defluente in corrispondenza della sezione di restituzione della centrale "Crot", con le seguenti portate istantanee:

- dal 1 Dicembre al 31 marzo: 200 litri/s;

- dal 1 Aprile al 30 Settembre: 50 litri/s;
- dal 1 Ottobre al 30 Novembre: 100 litri/s;

Tale soluzione, in base alle valutazioni idrologiche compiute in corso di istruttoria, è intesa a consentire il rispetto, in ogni periodo dell'anno e lungo l'intero tratto sotteso, delle disposizioni del D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R sia in termini di deflusso istantaneo che in termini di modulazione del rilascio.

In nessun caso il valore di rilascio misurato alla sezione di misura del DMV appena a valle della restituzione della centrale Crot potrà essere inferiore a 275 litri/s.

Qualora in conseguenza del monitoraggio dell'entità dell'infiltrazione in subalveo risulti, presso la sezione di misura al ponte Ciamberlin individuata nel SIA, un valore inferiore al DMV per quella sezione, il concessionario è tenuto ad adeguare di conseguenza e tramite un approccio sperimentale i gradini di cui sopra, al fine di individuare le condizioni idonee al ripristino del deflusso minimo vitale nel tratto sotteso.

Il concessionario è tenuto, sulla base di quanto descritto nel progetto di cui al precedente art. 4, a gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché a indicare le modalità con le quali saranno resi disponibili all'Autorità concedente i risultati delle rilevazioni.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione al presente articolo, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

#### **Art. 10**

#### **DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV**

Il concessionario, entro il termine stabilito dal presente disciplinare per la conclusione dei lavori e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà installare e rendere funzionanti i manufatti descritti nel progetto di cui al precedente art. 4 in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti.

La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV nonché un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente al DMV base, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

(... omissis ...)

#### **Art. 13**

#### **TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge il concessionario dovrà:

- 1) poiché l'intervento comporta necessità di attuazione della procedura espropriativa, presentare alla competente Direzione della Città metropolitana domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i. entro sei mesi dalla data in cui verrà comunicata l'avvenuta conclusione delle attività di cui all'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. concernenti la comunicazione alle ditte espropriande della approvazione del progetto definitivo e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- 2) iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data di notifica del provvedimento di delega all'esercizio dei poteri espropriativi, dando preavviso del giorno fissato per l'inizio, con almeno quindici giorni di anticipo, alla Autorità concedente, alla U.S. Valutazioni Ambientali e ad Arpa Piemonte; in ogni caso il periodo di realizzazione dei lavori dovrà essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011;
- 3) condurre a termine i lavori entro mesi trentasei dalla data del loro inizio;

Fermo restando l'obbligo di adempiere al precedente punto 1), ove i termini di cui ai punti 2) e 3) non possano venire rispettati, il concessionario è tenuto, prima della scadenza, a presentare domanda di proroga all'Autorità concedente e al Comune che ha rilasciato il titolo abilitativo edilizio.

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dagli articoli successivi.

#### **Art. 14**

##### **ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA**

Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione alla Autorità concedente, ed inviare, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

- 1) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione e l'indicazione della avvenuta installazione degli apparecchi di misura e di registrazione delle portate e dei volumi derivati, la cui ubicazione dovrà essere rappresentata su una tavola in scala 1:10.000 e su una planimetria in scala idonea;
- 2) entro un anno, il certificato di collaudo attestante: a) la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate rilasciate sulla base di opportune prove sperimentali; b) la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura e di registrazione delle portate e dei volumi derivati, le modalità della loro installazione, di registrazione e di trasmissione delle informazioni raccolte.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 25 commi 6 e 6bis del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo; entro mesi sei dalla data di detta trasmissione il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa, dando comunicazione alla Autorità concedente dell'avvio dell'esercizio della derivazione.

(... omissis ...)"